



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
9a DIVISIONE – 4a SEZIONE

AFFIDAMENTO DELL' "ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI
OFFICE AUTOMATION & COLLABORATION DENOMINATA PRIMO
(PROCUREMENT RESOURCE INTELLIGENT MODULE)"

CIG: B941EB31C7

RUP: Direttore programma NSIP di TELEDIFE.

CONTRATTO D'APPALTO

avente ad oggetto l'acquisizione di una Piattaforma di office automation & collaboration denominata PRIMO (Procurement Resource Intelligent Module), per un importo complessivo di € _____ (_____) di cui I.V.A. esente. L'anno duemilaventisei, addì ____ del mese di ____ in Roma io dott.ssa, in qualità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo alla redazione e alla stipula con le modalità previste dal Codice di Amministrazione Digitale, del presente Contratto,

TRA

Il Ministero della Difesa –Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate TELEDIFE (Codice fiscale nr. 12800841004), rappresentato dall'Ing. Francesco PROIETTO, quale dirigente della 9^a divisione TELEDIFE (nel seguito, per brevità, anche

“Amministrazione” e/o “Amministrazione della Difesa” e/o “A.D.”)

E

la Società _____ con sede legale in _____, via _____, Codice Fiscale e Partita I.V.A. nr _____, rappresentata da _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____, PEC _____

PREMESSO CHE

- Il VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa ha conferito mandato per l’acquisizione di una piattaforma di software automation & collaboration destinata a essere utilizzata per supportare il personale di TELEDIFE nelle attività tecnico/amministrative per l’approvvigionamento di beni e servizi, per fini specificamente militari e necessari alla Difesa, anche in attività NATO. Tale sistema permetterà l’adeguamento delle capacità della Stazione Appaltante alla situazione internazionale attuale caratterizzata da una forte dinamicità; la piattaforma dovrà essere integrata con le più avanzate tecnologie di automazione Robotic Process Automation (RPA) e di Intelligenza Artificiale “generativa” (Gen-AI).;
- al fine di soddisfare la sopracitata esigenza, TELEDIFE con Bando di Gara Europeo n. _____ del _____, ha indetto una gara ristretta in modalità ASP (*Application Service Provider*) tramite la piattaforma sul sito www.acquistinretepa.it sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con un importo a base d’asta di € 2.955.197,00, IVA esente.
- che la predetta Società _____ all’esito dello svolgimento della gara, è risultata aggiudicataria della commessa di cui al successivo Art.2.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2. OGGETTO DELLA COMMESSA

La società _____, in seguito denominata semplicemente Società, si impegna a fornire a favore del Ministero della Difesa e, per esso, alla Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate, in seguito denominata semplicemente TELEDIFE, Amministrazione o A.D., la fornitura di servizi necessari per l'“*l'acquisizione di una Piattaforma di office automation & collaboration denominata PRIMO (Procurement Resource Intelligent Module)*”, di cui al Capitolato Speciale di Appalto n. CSA-TEL/NSIP/25/0002, di seguito CSA, (**allegato A**) ed alla offerta tecnica presentata in sede di gara (**allegato B**). La commessa è costituita da un lotto unico, suddiviso, come di seguito spiegato, in fase 1, fase 2, fase 3.

Art. 3. NORME DI CARATTERE GENERALE

La commessa, per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolata dalle disposizioni e norme di cui al D.Lgs. n. 208 del 15.11.2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza) e dal D.P.R. n. 49 del 13.05.2013 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari). Per quanto in detti atti non espressamente previsto dal suddetto D.Lgs n. 208/2011 si applicano, ove compatibili o non derogati, il Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, le norme in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 66/2010, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al D.P.R. 90/2010,

nonché le norme del Regolamento recante approvazione del Capitolato d'Oneri relativo alla locazione ed all'acquisto delle apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. n. 452 del 06 agosto 1997.

Il contratto, inoltre, è regolato dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18 Novembre 1923 e n. 827 del 23.5.1924 e successive modifiche, nonché dal Codice Civile, dalla L. 136 del 13 agosto 2010, dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 e s.m.i., dal D.L. 77/21 con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Le norme sopracitate, che la Società dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente atto.

Art. 4. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COMMESSA

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione e ai requisiti tutti di cui:

- al presente Contratto;
- al CSA (**allegato A**);
- all'offerta Tecnica presentata in fase di gara (**allegato B**).

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e del Capitolato Speciale prevarrà nell'ordine:

- il Contratto;
- il Capitolato Speciale di Appalto;
- all'offerta Tecnica e suoi allegati presentata in fase di gara.

Art. 5. AMMONTARE DELLA COMMESSA

Il valore della commessa di cui al presente contratto ammonta complessivamente

ad Euro _____ (_____), IVA esente di cui
per la Fase 1 €.....(.....) IVA esente
per la Fase 2 €.....(.....) IVA esente;
per la Fase 3 €.....(.....) IVA esente

Gli importi sopra indicati sono riportati dalla Scheda Economica presentata in sede di gara (**allegato C**).

Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenti per la presente commessa sono pari ad Euro 0,00 (zero).

Il prezzo complessivo della fornitura di servizi è comprensivo di tutte le prestazioni relative all'esecuzione delle prove di verifica di conformità/collaudato, necessarie a realizzare quanto indicato all'art. 2 "*Oggetto della commessa*".

Nel prezzo complessivo del servizio sono, inoltre, incluse le eventuali spese dirette e/o indirette relative a diritti industriali di terzi (privativa industriale, licenza di riproduzione, etc.), intendendo con ciò sollevare l'A.D. da qualsiasi impegno.

Art. 6. CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI E DI SALVAGUARDIA

I prezzi si intendono accettati dalla Società a suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che il contraente non abbia tenuto presente.

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 36/2023, la Società, con apposita istanza, potrà richiedere la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del presente contratto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione

stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi del comma 3b) del citato art. 60 D. Lgs 36/2023 per la determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente capoverso, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi al consumo e dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP). A tale scopo la Società dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni ed i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere la revisione dei predetti prezzi. La Società non può pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo ed errore nell'interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi e nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi durante l'esecuzione del presente Contratto nei prezzi commerciali, o negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità e circostanza ad esclusione dell'eventuale revisione dei prezzi di cui sopra. La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità ed a parità di termini e condizioni.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, la Società si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione. Il relativo importo dovrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, ovvero, qualora già effettuati, dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona

esecuzione del contratto, che si intende vincolata anche a copertura del suddetto impegno.

Art. 7. EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto acquista efficacia dal giorno successivo all'effettiva data di ricezione della lettera di notifica alla Società dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del contratto, che sarà inviata, a mezzo posta elettronica certificata, da TELEDIFE 9^a Divisione.

Copia della predetta lettera di notifica sarà altresì inoltrata a/allo:

- TELEDIFE VDT-NSIP;
- TELEDIFE 10^a Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 10.);
- STATO MAGGIORE DELLA DIFESA VI Reparto (in seguito denominato "SMD VI Rep.")

Qualora la Società dimostri all'A.D. di aver ricevuto tale lettera in data successiva, la suddetta data di efficacia coinciderà con l'effettiva data di ricezione.

Art. 8. DURATA DEL CONTRATTO

Le prestazioni del presente contratto avranno durata 700 (settecento) giorni decorrenti dalla data (T₀) del verbale di avvio delle prestazioni emesso dal DEC, a meno di un'eventuale anticipata esecuzione secondo modalità di legge e/o da diversa disposizione del RUP. Le tempistiche indicate in questo contratto si riferiscono a giorni, settimane e mesi naturali e consecutivi, salvo puntuale diversa indicazione.

Il lotto è articolato in tre fasi (Fase 1, Fase 2 e Fase 3) di cui: la prima fase, della durata di giorni pari a quelli dichiarati in sede di gara, prevede la realizzazione del sistema gestionale con RPA-AI; la seconda fase della durata

di giorni..... pari a quelli dichiarati in sede di gara, prevede la realizzazione del modulo di intelligenza artificiale generativa; la terza fase della durata di giorni..... pari a quelli dichiarati in sede di gara, prevede le prestazioni di assistenza, manutenzione e supporto.

Art. 9. DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Società si obbliga a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica necessaria, redatti in lingua italiana (qualora i manuali in lingua italiana non siano disponibili sul mercato, dovranno essere forniti almeno in lingua inglese), idonei ad assicurare la gestione della capacità acquisita.

Art. 10. ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Col. ing. t.ISSMI Dario PORFIDIA.

L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica durante l'esecuzione viene demandata da TELEDIFE al Direttore dell'Esecuzione (in seguito denominato DEC).

Nomina del DEC

Su proposta del RUP, TELEDIFE nominerà il DEC ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 94 del D.P.R. 236/2012.

L'A.D. provvederà a comunicare alla Società il nominativo ed il recapito del DEC.

Compiti e responsabilità del DEC

Il Direttore dell'esecuzione dovrà effettuare quanto previsto dalle norme di legge ed, in particolare, dovrà:

- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, curando la corretta esecuzione delle verbalizzazioni di rito;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società esecutrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa in vigore, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati;
- ordinare la sospensione dell'Esecuzione del Contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicandone le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
- verificare le prestazioni previste dal contratto, con la possibilità di eseguire audit presso la Società;
- redigere il verbale di inizio attività, dopo l'inizio della decorrenza del contratto;
- redigere il Certificato di ultimazione delle prestazioni della commessa, per la successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante;
- constatare e verbalizzare lo stato di esecuzione del contratto (su richiesta del RUP)

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal DEC, dovranno essere inviati, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, a TELEDIFE VDT NSIP e a tutti gli enti interessati.

Tutti i verbali redatti dovranno essere firmati dal rappresentante della Società

munito di apposita delega.

Qualora su richiesta formale del Direttore dell'Esecuzione, il rappresentante della Società si rifiuti di controfirmare un verbale attinente l'esecuzione del presente contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

**Art. 11. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E
VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA
PREVISTA**

Le prestazioni di cui al presente contratto avverranno presso la sede di TELEDIFE, Viale di Centocelle 301, Roma.

a. Pianificazione dell'intervento e messa a disposizione delle Aree, dei locali e delle apparecchiature dell'A.D.

Il DEC provvederà a mettere a disposizione della Società le aree, i locali e le apparecchiature e i dati ove dovranno essere forniti/installati/configurati (in relazione alla soluzione proposta in fase di gara) i prodotti per l'utilizzo della soluzione ed erogati i servizi di assistenza *on site* come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

Tale messa a disposizione dovrà risultare da apposito Verbale, sottoscritto dal DEC e controfirmato dalla Società, che dovrà essere inviato a TELEDIFE VDT NSIP entro 5 (cinque) giorni solari.

b. Termine e località di ultimazione prestazioni

Prima Fase: L'erogazione dei servizi dovrà essere presentata per la verifica di conformità presso l'A.D. entro i giorni dichiarati in sede di gara dalla Società, dalla decorrenza del contratto e sarà verificata la buona esecuzione dei servizi (verbale di buona esecuzione). Sono previsti tre verifiche di

conformità:

- al termine della Fase 1.3 (durata di giorni) e pagamenti pari al 30% della Fase 1;
- al termine Fase 1.6 (durata di giorni) e pagamenti pari il 40% della Fase 1;
- al termine della Fase 1.8 (durata di giorni) e pagamenti pari al 30% della Fase 1

Seconda Fase: della durata di giorni, dichiarati in sede di gara, da avviare dopo l'ultimazione della Fase 1 e, dopo apposita comunicazione del DEC, sarà verificata la buona esecuzione dei servizi (verbale di buona esecuzione) della stessa fase. Sono previsti tre verifiche di conformità:

- al termine della Fase 2.2 (durata di giorni) e pagamenti pari al 40% della Fase 2;
- al termine Fase 2.3 (durata di giorni 60) e pagamenti pari il 30% della Fase 2;
- al termine della Fase 2.5 (durata di giorni 40) e pagamenti pari al 30% della Fase 2;

Terza Fase: della durata di giorni, sarà verificata la buona esecuzione dei servizi (verbale di buona esecuzione) della stessa fase a cadenza trimestrale. Tale Fase sarà conclusa al termine del 700 giorni della data (T₀) di inizio di esecuzione contrattuale

c. Avviso di ultimazione delle prestazioni

La Società è tenuta a dare “Comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni” delle Fasi 1 e 2, almeno 15 giorni solari prima dei termini

stabiliti, a mezzo posta elettronica certificata a TELEDIFE VDT NSIP ed al DEC. In allegato a detta comunicazione, la Società dovrà trasmettere

- la certificazione di conformità;
- l'elenco delle prestazioni rese;
- le “norme di verifica di conformità ed accettazione” (NVCA). Entro 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione delle predette norme il DEC le approverà o richiederà alla Società di apportare eventuali modifiche; in ogni caso, trascorso tale termine senza che siano state richieste modifiche, le norme si intendono approvate.

L'ultimazione delle prestazioni verrà constatata dal DEC che redigerà apposito “Certificato di ultimazione delle prestazioni”, controfirmato dal Rappresentante della Società. Il Certificato di ultimazione delle prestazioni dovrà essere inviato in originale a TELEDIFE VDT NSIP entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

d. Località di verifica di conformità

La verifica di conformità delle prestazioni dovrà avvenire presso il sito di TELEDIFE.

e. Modalità di verifica di conformità

La verifica di conformità relativa per ciascuna fase verrà eseguita a cura di una Commissione di verifica nominata da TELEDIFE, che accerterà la rispondenza di tutte le prestazioni oggetto del contratto alle caratteristiche indicate nel presente contratto e di tutta la documentazione allegata. Durante la fase di verifica di conformità dovrà essere verificata la consistenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni rese, la verifica della soluzione proposta e delle Norme di verifica di conformità ed accettazione. La Società,

a suo carico, dovrà mettere a disposizione dell'Organo di verifica i mezzi ed il personale occorrente all'effettuazione delle attività di verifica.

In caso di verifica di conformità con esito sfavorevole, la Società dovrà, non prima di 30 giorni dalla verbalizzazione, ripresentare la fornitura ad una nuova verifica dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le modifiche ritenute adeguate per superare le prove fallite, fermo restando i prescritti termini di consegna.

Tutte le operazioni di verifica dovranno essere eseguite nel rispetto del presente contratto e di tutta la documentazione allegata. **Certificato di Verifica di conformità.**

In caso di esito favorevole del processo di verifica di conformità, il soggetto incaricato della verifica provvederà a redigere apposito “*Certificato di verifica di conformità*” che conterrà esplicita assicurazione dell'ottemperanza, da parte della Società, degli obblighi contrattuali.

Nel caso di mancato adempimento saranno applicate le penali previste dal presente contratto. Tutte le eventuali penali applicate saranno indicate distintamente nel citato Certificato unitamente all'importo da liquidare.

L'originale del certificato di verifica di conformità, sia con esito favorevole che sfavorevole, controfirmato dal Responsabile della Società, dovrà essere inoltrato a TELEDIFE VDT NSIP entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine delle operazioni di verifica.

f. Accettazione.

L'accettazione di ciascuna fase verrà effettuata da TELEDIFE VDT NSIP entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di favorevole verifica di conformità, con apposita “Determinazione di accettazione” che verrà notificata da

TELEDIFE VDT NSIP a mezzo di posta elettronica certificata (comprensiva del certificato di verifica di conformità e della lista dei prestazioni rese), ed a TELEDIFE 10.

Art. 12. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, la Società dovrà essere dotata di adeguata certificazione UNI EN ISO 9001 versione 2015 e UNI EN ISO-27000 e <<certificazioni offerte in sede di gara>> rilasciate da un Ente nazionale o internazionale accreditato, aderente all'Organizzazione Europea per l'Accreditamento dei Laboratori degli Organismi di Certificazione ECA (*European Cooperation for Accreditation*).

Art. 13. SUBAPPALTO/SUBFORNITURA

Subappalto

L'Impresa si è riservata di affidare in subappalto, nella misura di _____, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____, salvo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Resta comunque ferma la responsabilità della Società contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Subfornitura

E' autorizzata la subfornitura per tutti quei prodotti che non rientrano nella normale linea produttiva della Società. È fatto obbligo alla Società di comunicare preventivamente al DEC l'elenco dei prodotti in subfornitura.

Nel caso di subfornitura resta comunque ferma la responsabilità della Società contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti

dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Società contraente ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 14. MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica delle prestazioni contrattuali riscontrino deficienze qualitative e/o esecutive che potrebbero compromettere rispondenza ai canoni contrattuali delle prestazioni rese e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Società o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia, facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Società a firmare il verbale medesimo.

Le prestazioni non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, saranno trattenuti dall'Amministrazione.

In tali casi verrà applicata alla Società una penalità convenzionale del 10% dell'intero importo contrattuale, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 15. INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ RELATIVE

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nell'atto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, la Società è passibile delle seguenti penalità:

a) Per ogni giorno di ritardo per l'avvio dell'attività entro i termini stabiliti per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale

pari allo 0,15% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno..

- b) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni delle Fasi 1 e 2, per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,15% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- c) relativamente alle risorse in termini di FTE offerti in fase di gara, per ogni FTE non erogato sarà applicata una penale pari al doppio del costo unitario della giornata lavorativa offerta in sede di gara, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- d) relativamente al servizio previsti nella Fase 3, qualora le tempistiche di presa in carico e i tempi per il ripristino del servizio ed superamento dell'anomalia sono superiori a quelli dichiarati in sede di offerta di gara, , per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, sarà applicata una penale pari allo 0,15% dell'importo della Fase 3 offerto in sede di gara, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- e) per ogni giorno di ritardo in qualunque altro adempimento previsto dal presente contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

Le penali suddette si applicano anche nel caso di ritardo nella verifica di conformità, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore, in esso computando il tempo trascorso oltre i termini stabiliti per l'effettuazione della verifica di conformità/collauda da parte della Commissione di verifica, fino al nuovo approntamento per la successiva verifica di conformità secondo quanto

previsto dall'art. 24, c. 5 del D.P.C.M. n. 452 del 6 agosto 1997.

In ogni caso il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del 10% dell'importo contrattuale.

Resta inteso che l'Amministrazione, prima di procedere all'applicazione delle penali previste dal presente contratto, dovrà contestare per iscritto gli inadempimenti alla Società, concedendo un termine congruo per la presentazione di eventuali osservazioni e controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, le penali potranno essere applicate.

Art. 16. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La Società assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti a qualsiasi titolo su beni o soluzioni tecniche acquisiti/e nell'ambito del presente Appalto, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la Società delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente

contestato.

Art. 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.D. può procedere alla risoluzione del presente contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

Nei casi di esito negativo della verifica di conformità e buona esecuzione e di inadempienze della Società che si protraggano oltre il termine, non inferiore a 20 (venti) giorni solari assegnati dall'A.D., per porre fine all'inadempimento, l'A.D. ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.P.R. 236/2012. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione, dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla Società mediante PEC ed è immediatamente efficace.

In particolare può procedersi alla risoluzione del contratto anche qualora:

- a) la Società si rifiuti di far eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) vengano accertati, durante i sopracitati controlli, dei comportamenti di particolare gravità imputabili alla Società, ed intesi e a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) o in ogni caso, di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali;
- c) la Società non adempia agli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro;
- d) la Società non adempia agli obblighi di cui all'art. 24 ("*Tracciabilità dei flussi finanziari*") e 25 ("*Applicazione della L. 190/2012 e DPR n. 62/2013*").

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Società dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 18. RECESSO DAL CONTRATTO

E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 Del D.P.R. n. 236/2012 e art. 123 D.Lgs 36/23, con comunicazione alla Società da inviarsi a mezzo PEC.

La Società dichiara sin d'ora di non avere nulla a pretendere in caso di recesso unilaterale del contratto da parte dell'A.D, fatto salvo il pagamento da parte dell'Amministrazione dei Servizi già eseguiti dalla Società al momento della comunicazione del recesso, qualora oggetto di Certificato di Conformità con esito positivo.

Art. 19. FORZA MAGGIORE

I ritardi nell'esecuzione del contratto dovuti a causa di forza maggiore, danno titolo ad un corrispondente spostamento dei termini contrattuali di ultimazione delle prestazioni.

A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 110 del D.P.R. 12 novembre 2012, n. 236. Tra le cause di forza maggiore è compreso lo sciopero di carattere generale, sia nazionale che regionale o provinciale, che abbia coinvolto direttamente la Società, con esclusione degli scioperi a carattere aziendale.

Gli scioperi aziendali non daranno luogo a spostamento dei termini.

A seguito di tale eventualità, la Società, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento e comunque nel più breve tempo possibile, deve comunicare a TELEDIFE VDT NSIP ed al DEC il caso di forza maggiore verificatosi,

specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del contratto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C., etc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di forza maggiore.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Società abbia fatto ricorso a terzi, regolarmente autorizzata dall'A.D.

Art. 20. AGGIORNAMENTI E VARIANTI TECNICHE

Qualora la Società non sia in condizione di approntare alla verifica di conformità le prestazioni contrattuali, per quanto riguarda i prodotti software, a causa del rilascio sul mercato di nuove versioni da parte dei rispettivi produttori, dovrà far pervenire a TELEDIFE VDT NSIP, improrogabilmente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dei termini della predetta ultimazione delle prestazioni, proposta di variante tecnica con la quale viene sottoposta all'accettazione dell'A.D. la sostituzione, senza incremento dei costi, dei software previsti dal contratto con altri aventi caratteristiche tecnico-merceologiche uguali o superiori, allegandone la documentazione tecnica della casa produttrice, nonché il listino prezzi delle prestazioni di cui viene richiesta la sostituzione.

Qualora, apportando al prezzo dei software proposti in sostituzione uno sconto percentuale uguale a quello praticato in offerta dalla Società sul prezzo dei software da sostituire, risulti una riduzione di prezzo, l'A.D. procederà

direttamente ad una variazione dell'importo contrattuale pari alla riduzione stessa.

In caso di accettazione da parte dell'A.D., da comunicarsi alla Società almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza dei termini di ultimazione delle prestazioni, verrà stipulato apposito atto di variante tecnica, le cui spese saranno a carico della Società contraente.

Tale atto non comporterà variazioni né dei termini di ultimazione delle prestazioni né dei termini di consegna contrattualmente previsti.

Art. 21. GARANZIA DEFINITIVA

La Società, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, presta una garanzia a favore dell'A.D. il cui importo viene calcolato con le modalità previste dal citato articolo. L'importo della garanzia è ridotto ai sensi dell'art 106 c. 8 del D. Lgs. n. 36/2023, ammonta ad €..... ed è costituita da polizza fideiussoria n° emessa da

Lo svincolo di detta polizza avverrà a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito e comunque non oltre il 20% per ogni anno, Previa richiesta dalla Società e comunicazione di accettazione da parte dell'A.D.

Il rimanente 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato alla scadenza del contratto, su richiesta di svincolo della Società diretta a Teledife 10, previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di Teledife

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Art. 22. ANTICIPAZIONI

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 125 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, è prevista la possibilità di corrispondere a favore della Società una anticipazione fino al 20

per cento dell'importo contrattuale, su base annua, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni.

La predetta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Art. 23. PAGAMENTI

Il pagamento avverrà al termine di ciascuna fase come di seguito indicato:

Prima Fase: importo complessivo €..... di cui:

- al termine della Fase 1.3 pagamento di €.....pari al 30% della Fase 1;
- al termine Fase 1.6 pagamento di €.....pari al 40% della Fase 1;
- al termine della Fase 1.8 pagamento di €.....pari al 30% della Fase 1.

Seconda Fase: importo complessivo €..... di cui:

- al termine della Fase 2.2 pagamento di €.....pari al 40% della Fase 2;
- al termine Fase 2.3 pagamento di €.....pari al 30% della Fase 2;
- al termine della Fase 2.5 pagamento di €.....pari al 30% della Fase 2;

Terza Fase: importo complessivo €..... avverrà il pagamento a rate

di pari importo a cadenza trimestrale

Per il pagamento di ciascun onere dovrà pervenire a TELEDIFE 10^a Div. e in copia a TELEDIFE VDT NSIP la seguente documentazione:

- Fattura elettronica (con data non anteriore a quella della lettera di accettazione);
- Certificato di Verifica di Conformità/Buona Esecuzione;
- Notifica della determinazione di accettazione del certificato di verifica di conformità/buona esecuzione.

Alla fattura elettronica, che la Società dovrà trasmettere per il tramite del SDI in data corrispondente a quella di emissione, dovranno essere allegati la lettera di notifica dell'accettazione da parte del RUP. La fattura dovrà contenere l'indicazione corretta del termine di pagamento/data scadenza fattura come previsto dal presente contratto, e nella causale dovranno essere riportati in modo esatto numero e data contratto. L'inosservanza della presente disposizione potrà costituire motivo di rifiuto della fattura.

Ad ogni pagamento verrà effettuata la ritenuta a garanzia contributiva dello 0.50% dell'importo contabilizzato. La somma cumulativa di tali ritenute verrà corrisposta all'Appaltatore con l'approvazione dell'ultimo Certificato di Verifica di Conformità/Buona Esecuzione.

Il Codice ufficio IPA di riferimento per l'invio della fattura è CNMP7V (Teledife - 10^a Div.).

Al pagamento si provvederà mediante emissione di apposito ordinativo diretto il cui importo sarà accreditato sul conto corrente bancario IBAN: _____ presso Banca _____.

In considerazione del peculiare procedimento tecnico/amministrativo di

acquisizione delle prestazioni oggetto del presente contratto, e delle conseguenti complesse attività di perfezionamento delle prescritte documentazioni probatorie della regolare esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D. Lgs. del 9 novembre 2012, n. 192 e s.m.i., le Parti concordano che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Società abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente contratto.

La fattura che la Società trasmetterà all'IPA dovrà contenere in allegato: lettera di notifica di accettazione e verbale di consegna.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma derivante dall'art 42 della L. n.196/2009 e dell'art. 6 c. da 10 a 16 del D.L. n.95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n.35/2001, nonché delle circolari applicative MEF n.24, n.27 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e n.1 del 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

Art. 24. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assicura e garantisce che il c/c IBAN: _____, della Banca _____, è un conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e dichiara che le persone delegate ad operare su di esso sono indicati nella Lettera della tracciabilità dei Flussi finanziari della Società del (**allegato D**). Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE 10[^] Div. a mezzo PEC. In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

La Società inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente atto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice CIG B941EB31C7.

L'obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 25. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62

La Società con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la Società è tenuta a sottoscrivere il "*Patto di Integrità*" che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante (**allegato E**).

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Inoltre, la Società dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", ai sensi dell'art. 2 c. 3 dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, la Società dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013,

pubblicato sul sito internet della Difesa.

L'A.D. qualora riscontri l'eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Società contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente art. 15.

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del presente contratto.

Art. 26. ASSICURAZIONI SOCIALI

La Società si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, № 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

La Società contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società impiegato nell'esecuzione del

contratto, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., ai sensi dell'art. 11 co.6 del D.Lgs. n. 36/2023, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Società contraente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione (RUP), ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente inadempiente. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della società delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio

italiano, per i necessari accertamenti.

Art. 27. CONTROVERSIE

Il presente contratto è soggetto e regolato dalla legge italiana.

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria, Foro di Roma. E' escluso il ricorso al Collegio Arbitrale.

Art. 28. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Società dichiara di aver ricevuto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE" 2016/679 del 27.04.2016, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale della Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e dichiara di aver adempiuto agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Disciplinare di Gara come sopra richiamata.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 20 D. Lgs. n. 36/2023), il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.teledife.difesa.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

TELEDIFE tratta i dati relativi all'esecuzione del contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge e per finalità da essa consentite.

Con la sottoscrizione del contratto, la Società si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove la Società sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa potrà essere nominata "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, la Società si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dalla Società nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

Nel caso in cui la Società violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-

Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva in favore dell’Amministrazione, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Società si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

Art. 29. DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto la Società elegge il proprio domicilio in

_____.

La PEC che la Società utilizzerà per ricevere/mandare comunicazioni formali è

_____.

Art. 30. VARIAZIONE DOMICILIO E/O RAGIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso di svolgimento del presente contratto si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della Società contraente, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa - TELEDIFE 10[^]Div. L’Amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

Art. 31. SPESE

Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti alla stipulazione del presente contratto a termini della legge 27.12.1975 n° 790 e

successive modificazioni, sono a totale carico della Società.

Art. 32. VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente atto, mentre vincola la Società dal momento della sottoscrizione, non vincola TELEDIFE se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto da parte degli Organi di controllo. Pertanto, ove gli Organi di Controllo ricusino di registrare il decreto di approvazione del presente contratto, il medesimo sarà da considerarsi risolto di diritto e la Società non potrà avanzare alcuna pretesa.

Le parti convengono di sottoscrivere il presente contratto in assenza delle prescritte informazioni del Prefetto competente e l'A.D. si riserva la facoltà di recedere dal contratto stesso secondo le previsioni dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

ELENCO ALLEGATI:

- A. Capitolato Speciale di Appalto n. CSA-TEL/NSIP/25/0002;
- B. Offerta tecnica e suoi allegati;
- C. Scheda economica;
- D. Lettera di tracciabilità dei flussi finanziari;
- E. Patto di integrità.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, è stato riconosciuto dalle parti contraenti conforme alla loro volontà e viene approvato mediante sottoscrizione con firma digitale, unitamente a me Ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 82/2005, codice dell'Amministrazione Digitale.

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' IL RAPPRESENTANTE
DELL'A.D.

Il presente contratto, oltre agli allegati sopra elencati, consta di numero ____
pagine, di cui l'ultima è di numero ____ righe oltre le sottoscrizioni.

L' UFFICIALE ROGANTE